

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
Approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 4-2024 del 21 marzo 2024
e dall'Assemblea Generale n. 3-2024 del 28 giugno 2024

Il Regolamento amministrativo e contabile della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala di Siena, d'ora in avanti denominata semplicemente Fondazione o FSMS, con sede legale in Siena, Piazza Duomo – n. 1, disciplina il sistema contabile della Fondazione ed il relativo sistema economico finanziario, oltre a quanto già previsto dal Regolamento per il funzionamento della cassa economica, approvato dall'Assemblea generale n. 3-2024 del 28 giugno 2024.

PARTE PRIMA
NORME SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SULLE RESPONSABILITÀ

Art. 1. – Scopo dell'attività della Fondazione

1. L'attività della Fondazione non ha scopo di lucro, e la stessa non può distribuire utili.
2. La fondazione si propone di svolgere in via esclusiva e principale, attraverso una gestione connotata da un esteso rapporto con il territorio, la massima valorizzazione, promozione, gestione ed adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Complesso Museale del Santa Maria della Scala e dei relativi beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, al fine di collocare il Complesso medesimo nel sistema di relazioni con le altre istituzioni locali, nazionali ed estere e nel ruolo di effettivo luogo di programmazione, fruizione, indirizzo e coordinamento delle attività artistico-culturali in tutte le sue espressioni. [...] La Fondazione persegue, altresì, la tutela dei beni culturali, nonché la diffusione della cultura e dell'arte anche, ma non solo, attraverso attività museale, espositiva, divulgativa, di ricerca, di elaborazione, di produzione, di comunicazione didattica e di formazione da svolgersi presso la propria sede, all'interno del Santa Maria della Scala ed ovunque sarà ritenuto più opportuno, anche al di fuori del territorio italiano. La Fondazione mira, inoltre, ad essere uno strumento di espressione e comunicazione dell'immagine di Siena nel mondo, al fine di costruire un'opportunità di sviluppo economico, sociale, civile e culturale per l'intero territorio senese.

Art. 2. – Principi dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa della Fondazione, al fine del miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali, è retta dai principi di economicità, di efficienza, di efficacia e di imparzialità pubblicità e trasparenza.

Art. 3. – Verbali degli organi collegiali

1. I verbali degli organi collegiali debbono essere redatti, in forma sintetica, con la massima tempestività e comunque devono essere definiti entro 20 (venti) giorni dalla seduta cui si riferiscono.

Art. 4. – Atti amministrativi

1. Le funzioni di amministrazione e di gestione ordinaria della Fondazione sono esercitate congiuntamente dal Direttore e dal Responsabile Affari Generali che, su delega ricevuta dal

Consiglio di Amministrazione, dispongono direttamente i pagamenti fino al limite di spesa di Euro 10.000,00. I pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00, invece, dovranno essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione con apposita Delibera. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non potesse tempestivamente approvare un pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, lo stesso può essere autorizzato formalmente dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Nei casi di cui al comma precedente, è previsto a monte della disposizione un controllo di linea tra il Direttore e il Responsabile Affari Generali circa la correttezza amministrativa e contabile delle procedure a norma dei regolamenti interni in materia, nonché in merito all'effettiva disponibilità di bilancio.

Art. 5. – Controllo di regolarità

1. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; dove previsto, l'attività può essere delegata ad apposita Società di Revisione regolarmente iscritta all'Albo.

Art. 6. – Obbligo di denuncia dei fatti che possono dar luogo a responsabilità

1. Salvo ogni altro obbligo previsto dalla legge, tutti i componenti degli organi collegiali, e coloro che sono responsabili di ambiti operativi qualora, nell'esercizio delle rispettive funzioni, vengano a conoscenza di un fatto che possa dar luogo a responsabilità civile, penale, o di qualunque altra natura, a carico di uno dei soggetti attivi – a qualsivoglia titolo – all'interno della Fondazione, sono tenuti a darne tempestiva notizia al Presidente della Fondazione per l'esercizio delle azioni previste dalla legge.

PARTE SECONDA NORME SULLA CONTABILITÀ

Art. 7. – Esercizio finanziario e bilanci (art. 7 Statuto)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci approvati dall'Assemblea Generale e redatti dal Consiglio di Amministrazione, devono seguire il criterio della competenza temporale, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione nonché il risultato economico dell'esercizio, e corrispondere alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
3. Il bilancio previsionale deve essere approvato entro il 30 novembre di ogni anno ed è redatto in base al piano delle attività previste; lo stesso può essere integrato con nuove previsioni di entrata e/o di uscita con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Il bilancio consuntivo, corredato dalle apposite Relazioni, deve essere approvato entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio, termine che può essere prorogato al 30 giugno successivo, solo per comprovati motivi.

Art. 8. – Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria è esercitata dal Presidente della Fondazione quale legale rappresentante della stessa e punto di riferimento unitario dell'attività della fondazione (che può delegare funzioni proprie al Vice Presidente), e dal Direttore quale responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

Art. 9. – Pagamenti

1. Il Direttore congiuntamente al Responsabile Affari Generali, può disporre pagamenti in qualsiasi forma, avendo disponibilità per singolo mandato non superiore a Euro 10.000,00, in base a quanto disposto dal precedente art. 4, a valere su uno dei conti correnti bancari della Fondazione, per tutte le spese che si renda necessario sostenere per il funzionamento della Fondazione e nell'ambito dell'espletamento delle attività istituzionali della Fondazione medesima.
2. Le spese in economia sono disciplinate dal Regolamento per il Funzionamento della Cassa Economale, approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 4-2024 in data 21 marzo 2024.
3. Il Presidente, il Vice-Presidente e, qualora delegato, il Direttore, hanno la facoltà di chiedere all'istituto di credito della Fondazione l'apertura del canale on-line.

PARTE TERZA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10. – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale e successivo recepimento del Consiglio di Amministrazione.
2. Eventuali modifiche, se non diversamente stabilito, avranno effetto decorsi 10 (dieci) giorni dalla relativa delibera, salvo quelle per le quali norme di legge impongano una decorrenza anticipata.
3. Per tutto quanto relativo alla Cassa Economale ed al suo funzionamento si rinvia ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 4-2024 in data 21 marzo 2024 e successivamente dell'Assemblea Generale n. 3-2024 del 28 giugno 2024.